

R.G. n 1651/2017 Sovr



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile
Procedure composizione crisi da sovraindebitamento

Il Giudice designato dott. Giorgio Previte,
vista la proposta di accordo elaborata dall'OCC dott.Saverio De Marco su istanza di **Mancuso Stefano e Improta Danisia**

letti gli atti ed i documenti,

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo il ricorrente residente in residente in Castrolibero (Cs) alla Via Barbaro snc;
- non essere i ricorrenti soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 10 L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

ritenuto - allo stato, e fatta salva più approfondita valutazione – che non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

esaminata la proposta;

constatato che l'accordo prevede:

- il soddisfacimento totale dei creditori collocati in prededuzione, del creditore privilegiato ipotecario e dei creditori privilegiati, per totale € 152.402 (€ 16.668,50 € 90.930,80 + € 44.803,6) mentre il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 40% per ulteriori € 95.888,04, per un totale previsto da piano in pagamento per **€ 248.290** a fronte di un debito complessivo pari ad € 361.803,04



- non appare specificata la durata complessiva;
- è previsto un importo mensile che i debitori reputano di poter destinare al soddisfacimento dei creditori in circa euro 1.100,00, per totali € **13.200** annuali;
- deve dedursi quindi una durata di **anni 18.8** (quale risultante da € 248.290 /€ 13.200);

ritenuto doversi esprimere perplessità sulle chances di omologa dell'accordo alla luce degli elementi richiamati;

ritenuto opportuno ridurre sensibilmente la durata, aumentare l'importo mensile disponibile (anche considerato che i ricorrenti stimano le spese mensili necessarie al sostentamento del nucleo familiare in € 2.150);

rimessa in ogni caso la convenienza dell'accordo anche alla valutazione dei creditori, ed anche in ipotesi di mancata modifica della proposta di accordo, non quindi necessaria;

visto l'art 9 co. 3 ter l.n. 3/2012 e la possibilità di integrare la proposta di accordo;

P.Q.M.

Visto il procedimento per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 10 e ss della l. 3/2012

INVITA

il professionista a valutare l'opportunità di presentare entro il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento proposta integrata secondo quanto indicato, o diversamente confermare la proposta per come già depositata

FISSA

udienza davanti a sé per il giorno **13 dicembre 2018 ore 11:45;**

ORDINA

- 1) che la proposta, la relazione dell'O.C.C., ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'O.C.C. medesimo a tutti i creditori almeno quaranta giorni prima dell'udienza stessa anche per telegramma o lettera raccomandata o telefax o PEC;
- 2) che i creditori facciano pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza indicata;
- 3) che della proposta e del presente decreto sia data pubblicità a cura del professionista OCC entro il termine di cui al punto 1 mediante inserimento sul sito internet del Tribunale di Cosenza, nella sezione dedicata; nonché la pubblicazione della medesima presso il Registro delle Imprese;
- 4) sino al momento in cui l'eventuale omologa dell'accordo non sarà divenuta definitiva, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha



presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

AVVISA

che, a decorrere dalla data del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice risulteranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, ed all'O.C.C.

Cosenza, 25.09.2018

Il Giudice
Giorgio Previte

